

Civile Ord. Sez. 3 Num. 15877 Anno 2019

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 13/06/2019

ORDINANZA

sul ricorso 25551-2015 proposto da:

TOSI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell'avvocato
ANDREA GRAZIANI, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ANGELO COLUCCI;

- ricorrente -

contro

SALVIANI SRL , in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G. FERRARI, 11, presso lo studio dell'avvocato
MASSIMO VALENZA, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè contro

2019

660

SIPO DI CECCARINI ORAZIO & C SAS ;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 6510/2014 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/03/2019 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

m

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



FATTI DI CAUSA

1. L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

2. La società Salviani s.r.l. intervenne nella procedura di espropriazione forzata immobiliare iniziata dalla società SIPO di Ceccarini Orazio & C. s.a.s. nei confronti di Fabrizio Tosi.

A fondamento dell'intervento allegò un credito vantato nei confronti della società Agroservice di Tosi Rizieri & C. s.a.s., della quale assumeva che Fabrizio Tosi fosse socio accomandatario.

3. Fabrizio Tosi propose opposizione all'esecuzione sostenendo che all'epoca in cui sorse il credito azionato dalla Salviani egli non era più socio accomandatario della Agroservice.

Il Tribunale di Viterbo con sentenza 14.7.2009 accolse l'opposizione.

4. La Corte d'appello di Roma, adita dalla Salviani, con sentenza 23.10.2014 n. 6510 accolse il gravame e rigettò l'opposizione all'esecuzione proposta da Fabrizio Tosi.

La Corte d'appello Ritenne che:

-) all'epoca in cui sorse il credito della Salviani, il nome di Fabrizio Tosi - che in quel momento era soltanto un socio accomandante - compariva ancora nella ragione sociale della Agroservice, e di conseguenza egli doveva rispondere delle obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2314, comma 2, c.c.;

-) l'opponente non aveva provato che la Salviani sapesse che egli era solo un socio accomandante;

-) in ogni caso, la circostanza che Fabrizio Tosi fosse o non fosse responsabile per i debiti sociali della Agroservice s.a.s. andava



dedotta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non in sede di opposizione all'esecuzione.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Fabrizio Tosi con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito la Salviani s.r.l. con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2314, comma 2, c.c..

Sostiene che la Corte d'appello l'avrebbe erroneamente ritenuto responsabile per i debiti della Agroservice, in quanto:

-) il socio accomandante d'una s.a.s., il cui nome sia inserito nella ragione sociale, risponde dei debiti sociali solo quando la spendita del nome avvenga col suo consenso;

-) il consenso non può presumersi, ma deve essere provato da chi lo invoca;

-) in ogni caso la Salviani sapeva bene che lui era solo un socio accomandante.

1.2. Il motivo è infondato.

La tesi del ricorrente, secondo cui il socio accomandante il cui nome sia stato inserito nella ragione sociale risponde dei debiti sociali solo quando il suddetto inserimento sia avvenuto col suo consenso, è già stata ritenuta da questa Corte non condivisibile, con orientamento dal quale non v'è ragione per discostarsi.

Ha stabilito, in particolare, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30882 del 29/11/2018, Rv. 651887 - 01, che *"al fine di valutare se l'inserimento*

M



del nominativo del socio accomandante nella ragione sociale sia idoneo a determinare gli effetti previsti dall'art. 2314, comma 2, c.c., rendendolo illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società, il giudice di merito deve limitarsi a valutare il contenuto oggettivo della ragione sociale, verificando che l'accomandante sia presentato alla stessa stregua di un socio accomandatario, in modo da ingenerare oggettiva confusione sul ruolo da lui svolto nella società, dovendo restare estranea a tale valutazione ogni considerazione relativa ad elementi estrinseci all'aspetto formale della ragione sociale come, ad esempio, il comportamento dell'accomandante.

1.3. Nella parte, poi, in cui prospetta che la società Salviani ben sapeva che Fabrizio Tosi non era il socio accomandatario della Agroservice, la censura è inammissibile, perché non si confronta con l'effettiva *ratio decidendi* della sentenza impugnata: e cioè che i documenti prodotti dall'opponente a dimostrazione della conoscenza, da parte della Salviani, della qualità di accomandante in capo a Fabrizio Tosi, erano privi di sottoscrizione o comunque successivi all'insorgenza del credito.

2 Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 643, 644 e 645 c.p.c..

Deduce che la sentenza impugnata è erronea nella parte in cui ha ritenuto che Fabrizio Tosi, per far valere la propria irresponsabilità per i debiti sociali della Agroservice, avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo chiesto dalla Salviani e pronunciato nei confronti della Agroservice.



Sostiene il ricorrente che, essendo stato quel decreto chiesto ed emesso nei soli confronti della Agroservice, egli non aveva titolo né legittimazione ad opporvisi. Pertanto la sopravvenuta inoppugnabilità di quel decreto non poteva nuocergli, ed erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto il contrario.

2.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti già stabilito che il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone estende i suoi effetti anche contro i soci illimitatamente responsabili, derivando dall'esistenza dell'obbligazione sociale necessariamente la responsabilità dei singoli soci e, quindi, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell'art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato.

Da ciò discende che ciascun socio illimitatamente responsabile, se vuole evitare questi effetti, ha l'onere di proporre opposizione al decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti della sola società di persone: anche, se necessario e ricorrendone i presupposti, nelle forme dell'opposizione tardiva. Ove a ciò non provveda, non gli sarà consentito far valere in sede di opposizione all'esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto proporre in sede di opposizione (anche tardiva) al decreto ingiuntivo (in tal senso si veda già Sez. 3, Sentenza n. 6734 del 24/03/2011, Rv. 617488 - 01, alla cui motivazione può in questa sede rinviarsi).

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

M



3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

- (-) rigetta il ricorso;
- (-) condanna Fabrizio Tosi alla rifusione in favore di Salviani s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
- (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Fabrizio Tosi di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale